Pubblicazione n. del 12 OTT. 2015

Comune di Scoppito

Provincia dell'Aquila

ORDINANZA N. 17/2015

IL SINDACO

Considerata la segnalazione della Polizia Provinciale di L'Aquila, pervenuta al comune di Scoppito in data 22.04.2014 prot. 1998/IX/02 con la quale venivano segnalate alcune criticità emerse a seguito di numerosi controlli;

Ravvisato che le strade di montagna di Monte Calvo sono strette e ripide, si snodano su ripidi versanti, hanno il manto sconnesso e sassoso e non consentono il transito dei veicoli nei 2 sensi di marcia;

Rilevato che le stesse non sono soggette allo sgombero dalla neve ed a regolari interventi di manutenzione, nonché, per la maggior parte del loro tracciato, sono prive di idonee barriere laterali di sicurezza;

Rilevato che l'eventuale incrocio di 2 autovetture, che marciano in senso opposto, creerebbe seri problemi alla circolazione;

Rilevata inoltre la necessità di tutelare il patrimonio agro-silvo-pastorale del comune di Scoppito in generale e di Monte Calvo in particolare soggette al transito indiscriminato di fuoristrada, moto da cross, quad che, tracciando i prati di montagna, creano danni al cotico erboso ed alle specie vegetali montane e disturbano la fauna selvatica;

Visto l'art.5 (Regolamentazione della circolazione in generale) co.3 e l'art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati) co.4 lett. b), co. 5 lett d), co.14 del D.P.R. 285 del 30 Aprile 1992 (Nuovo Codice della Strade);

Visti gli artt. 45 (Circolazione su strada e fuoristrada), 37 e 78 (Sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni sulla viabilità) della L.R.3 del 4 Gennaio 2014 (Legge Organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo);

Visto l'art. 3 (Motivazione del provvedimento) co.4 della L.241 del 7 Agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto l'art. 37 (Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale) co.3 del D.Lgs. 285 del 30 Aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'art. 74 (Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica) del D.P.R. 495 del 16 Dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VIETA

(NELLE MORE DELL'INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA' FORESTALE, COME DEFINITA DAL COMMA 2 DELL'ART. 37 DELLA L.R. 04.01.2014 N. 3)

IL TRANSITO VEICOLARE SULLE STRADE DI MONTAGNA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, INDICATE NELL'ART. 37 COMMA 2 DELLA L.R. 4 GENNAIO 2014 N. 3, ECCETTO AUTORIZZATI PER FONDATI MOTIVI ED IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA (L.R. 04.01.2014 n. 3 - ART. 45 COMMA 3 E 4).

CONTESTUALMENTE

REVOCA

L' ORDINANZA N. 19/2013 DEL 04.10.2013

DISPONE

Sulla viabilita' di cui all'art. 37 della L.R. 04.01.2014 n. 3 e' consentito il transito esclusivamente ai mezzi necessari per il pronto soccorso, la vigilanza, l'antincendio, per esigenze di studio e ricerca, i lavori forestali e agricoli, comprese le perlustrazioni preliminari, e di quelli utilizzati dai proprietari o possessori nelle forme di legge per motivi di lavoro o di accesso ai propri fondi ivi inclusi il trasporto o il transito del bestiame.

In attesa dell'approvazione di specifico Regolamento Comunale dovranno intendersi autorizzabili a tempo determinato:

1) lavoratori, studenti o insegnanti per motivi di lavoro, studio o ricerca su Monte Calvo;
2) villeggianti o escursionisti in numero non superiore a 30 per ogni singola giornata. In questo caso, le domande saranno esaminate secondo il preciso ordine cronologico di presentazione al protocollo dell'ente e saranno respinte a partire dal 31° villeggiante o escursionista autorizzato per la singola giornata.

E' inoltre consentita, previa autorizzazione del comune competente per territorio, nonche', nelle aree protette, dell'ente gestore dell'area stessa, la circolazione sulle strade e piste di cui all'art. 37 L.R. 04.01.2014 n. 3, in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili.

I richiedenti dovranno presentare domanda di autorizzazione su apposito modulo redatto dal comune di Scoppito, che provvederà alla valutazione dei titoli ed alla redazione dell'istruttoria da portare alla firma del Sindaco o del Responsabile dell'Ufficio preposto. Il Responsabile del procedimento, o l'addetto al coordinamento e controllo, che avranno l'incarico di curare l'istruttoria, dovrà esprimere nell'istruttoria stessa, parere favorevole o sfavorevole al rilascio dell'Autorizzazione.
La richiesta delle autorizzazioni temporanee dovrà pervenire, al protocollo dell'ente, almeno 30 giorni prima della data per cui è stata richiesta l'autorizzazione. In caso di spedizione della richiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede la data di spedizione; in caso di spedizione ordinaria farà, invece, fede la data di arrivo al protocollo. Le domande pervenute oltre il limite indicato di 30 giorni precedenti la giornata di richiesta saranno considerate respinte *tout court*.

La presente autorizzazione è valida solo se accompagnata da documento di riconoscimento in corso di validità di tutti gli autorizzati che dovrà essere consegnato, a richiesta, agli addetti alla vigilanza ed al controllo. In caso di mancata esibizione del documento oppure di esibizione di documento scaduto, o non interamente leggibile in ogni sua parte, l'autorizzazione dovrà considerarsi invalida. La mancanza del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio comporta l'invalidità dello stesso e la sanzionabilità del soggetto trasgressore.
In entrambi i casi, sia che la richiesta riguardi l'autorizzazione a tempo indeterminato sia che essa riguardi quella a tempo determinato, il limite massimo per l'istruttoria è di giorni 30 (trenta) a partire dalla data di presentazione della richiesta al protocollo dell'ente o dalla data di spedizione nel caso in cui la richiesta venga spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il comune di Scoppito (AQ) non risponde nei termini suddetti con apposito provvedimento autorizzatorio o di diniego, vige il meccanismo del silenzio-assenso come previsto dalla L.241 del 7 Agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, pertanto, il richiedente dovrà considerarsi autorizzato al transito.
Si fa presente che l'autorizzazione al transito consente il passaggio tramite veicolo solo sulle strade esistenti; non è, quindi, valida per il transito o la sosta al di fuori della viabilità esistente fatta eccezione per i casi elencati all'art. 45 (Circolazione su strada e fuoristrada) co. 3 e 4 della L.3 del 4 Gennaio 2014 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) per i quali è consentita anche la sosta dei veicoli nelle aree ricomprese entro 3 metri lineari dal ciglio delle strade comunque carrozzabili. I trasgressori di quanto stabilito dall'art. 45 (Circolazione su strada e fuoristrada) della L.3 del 4 Gennaio 2014 saranno puniti ai sensi dell'art.78 (Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni sulla viabilità) della medesima legge che prevede la sanzione cha va da €50,00 a €500,00.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi del combinato disposto dall'art. 78 comma 2 della L.R. 04.01.2014 che prevede la sanzione amministrativa da € 30,00 a € 300,00.
Il versamento delle sanzioni amministrative deve essere effettuato **esclusivamente sul CCP n. 101880276** intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Politiche Forestali – via Catullo n. 17 – PESCARA.

La legge conferisce mandato per l'espletamento dei servizi di polizia stradale a tutti i Corpi ed i Servizi indicati nell'art.12 (Espletamento dei servizi di Polizia Stradale) co.1 ed ai rimanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art.12 co.2 del predetto codice con riferimento all'art.57 co.1 e 2 del Codice di Procedura Penale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo, istituito con L.1034 del 6 Dicembre 1034 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali), con sede in L'Aquila, ai sensi dell'art.45 (Deposito del ricorso e degli altri atti processuali) co.1 e dell'art.41 (Notificazione del ricorso e suoi destinatari) co5. del D.Lgs.104 del 2 Luglio 2010 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio comunale se le parti risiedono in Italia oppure entro 60 giorni se le parti o alcune di esse risiedono in altre parti d'Europa oppure di 90 giorni se quest'ultime risiedono fuori dall'Europa.
In via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 (Termini-Presentazione) del D.P.R. 1199 del 24 Novembre 1971 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), per motivi di legittimità da parte di chi ne abbia interesse, così come stabilito dall'art.8 (Ricorso) del citato decreto, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio comunale.

La presente ordinanza sarà pubblicata per giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione. Essa abroga ogni altra precedente ordinanza di apposizione della segnaletica sui tratti interessati. A far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza, tutte le autorizzazioni comunali, sul tratto di strada *de quo*, rilasciate precedentemente sono da considerarsi nulle; gli

aventi diritto dovranno presentare una nuova richiesta secondo le modalità appena descritte nel corpo dell'ordinanza *de qua*.

Si dispone, contestualmente alla pubblicazione, la trasmissione via Fax alla Stazione del Corpo Forestale dello Stato, alla Stazione dei Carabinieri di Sassa ed al Comando della Polizia Provinciale di L'Aquila.

Scoppito, li 12 OTT. 2015

Il Sindaco
(dott. Marco Giusti)